

## RIEPILOGO DEPOSITI TELEMATICI DAL PRIMO APRILE 2026

### ALLA LUCE DEL DM 30.12.2025 N. 206

Dall'1 aprile 2026, a fronte della proroga da ultimo adottata con il decreto ministeriale in intestazione, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 31.12.2025, è - o dovrebbe essere - obbligatorio il portale PDP anche per i depositi delle "impugnazioni cautelari" (Libro IV) o in materia di *sequestro probatorio*, ossia per i depositi di cui al:

Titolo I, Capo VI, C.P.P. per quanto riguarda le *misure cautelari personali*: artt. 309 – 313 c.p.p.;

Titolo II, Capo III, per le *misure cautelari reali*: artt. 324 – 325 c.p.p.;

Libro III, C.P.P. in tema di *sequestro probatorio*.

Di conseguenza, a parte le attività di aggiornamento previste per oggi 2.04.2026 (comunicate dal Direttore Generale del DIT della Giustizia/Direzione Generale per i Servizi Applicativi con nota dell'1.04.2026), dalle ore 16.30 ss. (durante le quali è previsto un fermo dei sistemi), innanzitutto, sono state previste le voci Tipo Ufficio (Tribunale del Riesame) e Ufficio Registro (RIE) per l'identificazione del procedimento.

Ovviamente, tali voci sono utilizzabili quando il procedimento risulti già incardinato davanti al Tribunale del Riesame (ad esempio per depositare una istanza o una memoria) e risulti già associato al nostro nominativo oppure quando, come nell'esempio della schermata che segue, quando si conosca comunque il numero di procedimento cautelare **RIE** ma lo stesso non risulti nell'elenco di quelli autorizzati, in modo che i predetti atti possano essere depositati contestualmente alla nomina difensore:

The screenshot displays the PDP interface for the 'Ministero della Giustizia - Portale dei Depositi Penali'. The main heading is 'Nuova Nomina difensore di fiducia (artt. 96, 100, 101 cpp)'. The form is divided into several sections:

- Ufficio Destinazione:** Includes dropdowns for 'Tipo Ufficio \*' (set to TRIBUNALE DEL RIESAME), 'Distretto \*' (set to POTENZA), 'Circondario/Circolo \*' (set to POTENZA), and 'Sede/Ufficio \*' (set to RIESAME DI POTENZA).
- Identificazione Procedimento:** Includes dropdowns for 'Ufficio Registro \*' (set to RIE), 'Numero \*', 'Anno \*', 'Registro \*', and 'Sede Ufficio \*'. Below these is a 'Magistrato' field with a search icon.
- Nomina difensore di fiducia (artt. 96, 100, 101 cpp):** Includes dropdowns for 'Ruolo Soggetti Rappresentati \*' and 'Tipo Legale \*' (set to FIDUCIA). Below are fields for 'Documento' and 'Soggetti Rappresentati \*'.
- Atti da Depositare Contestualmente:** A table with columns for 'Tipo Atto \*', 'Informazioni \*', and 'Documento'.

The interface also features a sidebar menu on the left with various legal actions and a footer with the date '02/04/2026 14:45:02' and a URL.

Mentre, quando si deve procedere per la prima volta al deposito di una misura cautelare, è ora prevista, nella sezione depositi, nella colonna in basso, a sinistra, della schermata che segue, il sottocomando **Impugnazione al Riesame**, cliccando sul quale compare un menu che fa scegliere il tipo di impugnazione cautelare (riesame o appello, personale o reale):

Home > Riesame personale

### Riesame personale (art. 309 cpp)

**Ufficio Destinazione**

Tipo Ufficio \*  Distretto \*

Sede/Ufficio \*

**Identificazione Procedimento**

Ufficio Registro \*  Numero \*  Anno \*  Registro \*  Sede Ufficio \*

**Riesame personale (art. 309 cpp)**

Ruolo Soggetto Rappresentato \*  Tipo Legale \*

Documento  Soggetto Rappresentato \*

**Atti da Depositare Contestualmente**

Atto comprensivo di Nomina di difensore di fiducia  
Con la spunta inserita su questo elemento, non è necessario che tu inserisca la Nomina di difensore (art. 96 c.p.p.) in allegato. In caso contrario, dovrà allegarla obbligatoriamente come atto contestuale.

Tipo Atto \*  Informazioni \*  Documento

Come si nota dalla suddetta schermata, come **Tipo Ufficio** risulta selezionabile soltanto il TRIBUNALE DEL RIESAME, mentre, non trattandosi di un procedimento già incardinato in quanto il difensore sta effettuando il **primo** deposito, il portale offre la possibilità di identificare comunque il procedimento inserendo i dati della Procura o della fase dibattimentale, anche di impugnazione, etc.:

**Impugnazioni al Riesame**

- Appello misura personale
- Appello cautelare reale
- Riesame personale**
- Riesame reale
- Riesame reale terzo interessato

**Riesame personale (art. 309 cpp)**

**Ufficio Destinazione**

Tipo Ufficio \*  Distretto \*

Circondario/Circolo \*  Sede/Ufficio \*

**Identificazione Procedimento**

Ufficio Registro \*  Numero \*  Anno \*  Registro \*  Sede Ufficio \*

PM  
GIP  
DIB  
CAS  
PGCAP

Tipo Legale \*

Documento  Soggetto Rappresentato \*

**Atti da Depositare Contestualmente**

Atto comprensivo di Nomina di difensore di fiducia  
Con la spunta inserita su questo elemento, non è necessario che tu inserisca la Nomina di difensore (art. 96 c.p.p.) in allegato. In caso contrario, dovrà allegarla obbligatoriamente come atto contestuale.

Tale sezione è quindi utilizzabile quando si deposita **per la prima volta** una *impugnazione cautelare* e, difatti, consente di indicare i soli dati di identificazione del procedimento della Procura o delle fasi di merito, anche di impugnazione, in quanto quelli del Riesame non esistono, non esistendo ancora un fascicolo nel relativo Tribunale distrettuale.

Una precisazione: se si assistono più soggetti, il sistema esporrà un **alert** che consentirà la prosecuzione soltanto dopo la selezione del soggetto interessato.

Poi, nella sezione CONSULTAZIONI, voce PROCEDIMENTI AUTORIZZATI, l'avvocato potrà ricercare e consultare ora anche i procedimenti del Tribunale del Riesame attraverso numero di registro e per ciascuno effettuare il deposito di atti successivi.

Infine, quando si deposita una “**impugnazione cautelare**” nell'apposita sezione DEPOSITI sopra raffigurata (colonna di sinistra, in basso), ora il sistema offre la possibilità di inserire una spunta o flag (come abbiamo fatto, ad esempio, nella schermata che segue) con la quale, in pratica, si segnala al portale che l'atto è **comprensivo di nomina di difensore di fiducia**, in modo che possa essere caricato un unico atto, magari costituito da un originale cartaceo con nomina e procura speciale in calce, sottoscritti e autenticati a penna (la cui scansione andrà comunque sottoscritta digitalmente) senza poi doversi caricare anche la nomina, ove appunto non sia conferita su un foglio separato:

**Appello misura personale**  
(art. 310 cpp)

Ufficio Destinazione	
Tipo Ufficio *	Distretto *
TRIBUNALE DEL RIESAME	POTENZA
Circondario/Circolo *	Sede/Ufficio *
POTENZA	RIESAME DI POTENZA

  

Identificazione Procedimento				
Ufficio Registro *	Numero *	Anno *	Registro *	Sede Ufficio *
			REGISTRO NOTI	

  

Appello misura personale (art. 310 cpp)	
Ruolo Soggetto Rappresentato *	Tipo Legale *
	FIDUCIA
Documento	Soggetto Rappresentato *

  

Atti da Depositare Contestualmente		
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto comprensivo di Nomina di difensore di fiducia	
	<small>Con la spunta inserita su questo elemento, non è necessario che tu inserisca la Nomina di difensore (art. 96 c.p.p.) in allegato. In caso contrario, dovrai allegarla obbligatoriamente come atto contestuale.</small>	
	Tipo Atto *	Informazioni *
		Documento

Ovviamente, il portale è predisposto per tutti i tipi di impugnazione cautelare e quindi è funzionale anche alla ipotesi in cui una impugnazione cautelare (persona offesa, parte civile, persona interessata) debba o meno essere depositata dal difensore provvisto di *procura speciale*. Fermo restando, quindi, che in relazione ad alcune *impugnazioni cautelari* il difensore dell'indagato/imputato già nominato è legittimato in proprio.

\* \* \*

Per il resto, RICAPITOLANDO LE IPOTESI DI DEPOSITO TELEMATICO FACOLTATIVO O OBBLIGATORIO, già dallo scorso **primo aprile 2025** era obbligatorio il **deposito tramite portale telematico PDP anche** degli atti, documenti, richieste e memorie relativi “a/ procedimento” di cui al **Libro VI**, Titoli I (giudizio abbreviato), III (giudizio direttissimo) e IV (giudizio immediato).

\* \* \*

Per il resto, permarrà in **TRIPLO BINARIO**, fino al **31.12.2026**, per gli atti penali da depositare, quando siano destinati ai seguenti uffici:

– Ufficio del Giudice di Pace;

- Corte d'Appello;
- Procura generale presso la Corte d'Appello;
- Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
- Tribunale per i Minorenni;
- Tribunale di sorveglianza/Magistrato di sorveglianza;
- Corte di Cassazione;
- Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Con la precisazione che per questi ultimi Uffici di destinazione (contrassegnati in **rosso**) il portale sarà “facoltativo” rispetto al deposito cartaceo/pec solo quando sarà adottato il provvedimento del D.G.S.I.A. che ne attesti la funzionalità, mentre per quelli indicati in **azzurro** il portale è oramai facoltativo anche in assenza del predetto provvedimento (art. 1, commi 6 e 7, D.M. n. 206/**2024**).

Tanto è vero che già da tempo sono ad esempio previste per il **Giudice di Pace** le voci di identificazione che consentono anche il deposito dell'appello e del ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale che abbia giudicato in sede di impugnazione di merito avverso sentenza del Giudice di Pace:

**Nuova Nomina difensore di fiducia**  
(artt. 96, 100, 101 cpp)

Ufficio Destinazione

Tipo Ufficio * GIUDICE DI PACE	Distretto *
Circondario/Circolo *	Sede/Ufficio *

Identificazione Procedimento

Ufficio Registro *	Numero *	Anno *	Registro * REGISTRO NOTI	Sede Ufficio *
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">           CAP CASAP PMGDP GDPC GDP APPGDP         </div>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">           101 cpp         </div>	Tipo Legale * FIDUCIA		Soggetti Rappresentati *	
Documento				

\* \* \*

Quindi, “*a contrario*”, a decorrere dall'**1 gennaio 2027**, il deposito di **atti, documenti, richieste e memorie** da parte dei **soggetti abilitati interni** (Cancellieri, Magistrati etc.) ed **esterni** (noi **avvocati**, etc.), **avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche** ai sensi dell'**art. 111-bis del codice di procedura penale**.

\* \* \*

**RICAPITOLANDO l'OBBLIGO DEL TELEMATICO**: in base al **Decreto ministeriale 27 dicembre 2024, n. 206** (vigente al 30.12.2024) e del **Decreto ministeriale 31.12.2025, n. 206** (vigente all'**1.01.2026**), che, tra le altre norme, hanno modificato l'**articolo 3 del D.M. 29/12/2023, n. 217** in materia di **deposito degli atti penali**, sono sottoposti, allo stato, all'**obbligo dell'utilizzo del portale** i **depositi** inerenti:

## TUTTI gli ATTI destinati a:

- **Procura della Repubblica (compresa la Procura Europea);**
- **Tribunale (compreso GIP e GUP);**
- **Procura Generale presso la Corte d'Appello, ma in quest'ultima ipotesi LIMITATAMENTE al procedimento di "avocazione".**

Quindi, per quel che riguarda gli atti di più frequente deposito [a parte la **nomina fiduciaria di indagato, imputato, persona offesa** etc., la **non accettazione dell'incarico fiduciario** o la sua **rinuncia** (art. 107 c.p.p.), **da depositarsi in Procura o comunque innanzi l'Autorità procedente** (allo stato, quindi, fino al Tribunale); la **denuncia** o la **querela**, ove indirizzate alla **Procura della Repubblica** e depositate dal **difensore** munito di *mandato speciale* a proporla o *delega espressa* a depositarla, per le quali era già prevista l'**obbligatorietà** del portale], allo stato è **obbligatorio** depositare sul **portale PDP** atti del tipo:

- opposizione alla richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari;
- memoria difensiva in fase di indagini preliminari o di dibattimento;
- **memoria dopo avviso conclusione indagini preliminari;**
- **richiesta di interrogatorio, ove formulata con atto a parte;**
- **opposizione alla richiesta di archiviazione (da depositarsi telematicamente in Procura**, la cui Segreteria, poi, decorsi i termini, trasmette il fascicolo delle indagini al Gip);
- **opposizione al decreto penale di condanna promossa dal difensore dell'imputato (da depositarsi al Gip)**; si precisa, infatti, al riguardo che **l'imputato**, può depositare l'*opposizione al decreto penale di condanna* anche **personalmente**, quindi "*cartaceamente*", **presso qualsiasi** (Cancelleria di Tribunale o del Giudice di Pace del) **luogo in cui si trovi**;
- **lista testi** da depositarsi (fino a sette giorni prima) in **Tribunale** in relazione alla **prima udienza dibattimentale (NON alla PREDIBATTIMENTALE, in relazione alla quale non può mai essere depositata la lista testi)**;
- **impugnazione ordinaria (appello e ricorso in cassazione) avverso una sentenza del Tribunale** (che abbia giudicato, rispettivamente, in primo o in secondo grado, in quest'ultimo caso in sede di *appello* avverso una sentenza del *Giudice di Pace*), ovviamente **da depositarsi presso il Tribunale dibattimentale**;
- istanza o memoria da depositare innanzi al G.u.p. o al Tribunale, **fuori udienza**;
- **deposito, dopo (o prima**, secondo una prassi diffusa soprattutto in passato, in cui si estraevano le *copie autentiche* della relativa dichiarazione, destinate alla notifica, dopo il deposito dell'atto in cancelleria) **la sua notifica**, della **dichiarazione di costituzione di parte civile**, qualora si opti per la modalità alternativa (art. 78 c.p.p.) di **costituzione fuori udienza** (e ciò a prescindere se al fine del deposito contestuale, anche ad opera della *parte civile*, nei termini dell'art. 468 c.p.p., di una *lista testi*: eventualità che, con l'introduzione dell'udienza *predibattimentale* e delle relative preclusioni anche in termini di costituzione della parte privata in questione, si dovrebbe essere ridotta a poche ipotesi, ad esempio in sede di *giudizio immediato*);
- **le istanze di revoca o sostituzione di una misura coercitiva o interdittiva** (che, non inerendo ancora ad una impugnazione *cautelare*, **vanno presentate al Gip ai sensi dell'art. 299, comma 3, c.p.p., quindi con deposito obbligatorio sul portale**);

- la richiesta di revoca di un sequestro preventivo, la quale, **in fase di indagini preliminari, va depositata tramite portale al P.M., ai sensi dell'art. 321, comma 3, c.p.p.**;
- le impugnazioni delle  *misure cautelari*);
- le impugnazioni in materia di  *sequestro probatorio*.

Abbiamo già precisato nelle  *chat* dei gruppi che il nuovo decreto ministeriale n. 206/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 31.12.2025, per quanto riguarda noi avvocati prevedeva quindi, come unica novità sostanziale, il regime di “proroga” del triplo binario (portale, cartaceo, pec) fino al **31.03.2026** delle sole “impugnazioni cautelari” (riesame al Tribunale della Libertà etc.), personali e reali (oltre ai depositi inerenti il sequestro probatorio di cui al Libro III) **ma non degli altri depositi disciplinati dallo stesso Libro IV del CPP**: ad esempio, come visto sopra, le frequenti istanze di restituzione di cui all'art. 299 c.p.p. vanno depositate esclusivamente sul portale PDP.

Inoltre, abbiamo già precisato che, per un difetto di coordinamento del decreto ministeriale, occorre **va** fare attenzione al **ricorso per saltum in Cassazione** avverso una ordinanza che avesse disposto una misura coercitiva (art. 311, comma, 2 cpp) o contro il decreto di sequestro (art. 325 cpp). In queste ipotesi, non avendo a suo tempo menzionato il decreto, in via di eccezione, probabilmente per una disattenzione, l'Ufficio Gip/Gup ma soltanto il Tribunale, il relativo deposito, pur rientrando nelle  *impugnazioni cautelari* o in tema di  *sequestro probatorio*, andava comunque già effettuato **obbligatoriamente** sul **portale PDP**.

\* \* \*

#### DEPOSITO **FACOLTATIVO** SUL **PORTALE**:

Sino al **31.12.2026**, i soli **avvocati** (o comunque i **soggetti abilitati esterni**) POSSONO depositare **ANCHE** sul **portale PDP** tutti gli atti destinati a:

- GDP** (*lista testi; costituzione di parte civile fuori udienza* etc.);
- Corte d'appello** (*ricorso per Cassazione* etc.); si precisa, al riguardo, che, per quanto riguarda le  **conclusioni scritte** di cui agli artt. 94, comma 2, decreto legislativo 150/2022 (riforma Cartabia penale) e dell'art 23-bis (decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica) del richiamato d.l. 137/2020, inerenti le udienze da celebrarsi in relazione agli  **appelli** presentati fino al **30.06.2024**, è in realtà previsto l'**obbligo della pec** mentre per gli  **appelli** più recenti, ossia quelli depositati (**evidentemente in Tribunale**) **in epoca successiva al 30.06.2024**, l'art. 598-*bis* c.p.p. parla genericamente, per quanto riguarda noi  **avvocati**, della “presentazione” (che in futuro sarà soltanto  **telematica**) di  **motivi nuovi e memorie, anche di replica** (quindi, fino al **31.12.2026**, questi ultimi tipi di atti potranno ancora essere ancora depositati, nell'interesse delle  **parti private** assistite, con il  **triplo binario** ed abbiamo anche anticipato nelle precedenti guide le incongruenze del  **portale** per quanto riguarda i relativi eventi “ *motivi nuovi, memorie e repliche*” da depositarsi in relazione alle udienze in camera di consiglio “ *figurate*”, ossia non in presenza);
- Procura generale** (*istanza di impugnazione* etc.).

Ricapitolando, per  **atti destinati a GDP, Corte di Appello e Procura Generale, TRIPLO BINARIO** portale, cartaceo, PEC e comunque  **PORTALE FACOLTATIVO**.

Ad esempio,  **TRIPLO BINARIO** per un altro anno per atti del tipo:

- [lista testi](#) da depositare innanzi al [GdP](#);
- [ricorso in Cassazione](#) avverso sentenza della [Corte di Appello](#);

etc.

Inoltre, sino al **31.12.2026**, sia per i **soggetti abilitati interni**, sia per i **soggetti abilitati esterni (noi avvocati)**, il deposito di documenti, richieste e memorie **può** aver luogo **anche** con modalità telematiche (**PORTALE FACOLTATIVO**), nei seguenti uffici:

- [Tribunale per i minorenni](#);
- [Procura per i minorenni](#);
- Magistrato/Tribunale di sorveglianza** (che **non** riguardino, come detto, i **procedimenti di esecuzione**);
- Cassazione** (anche per il giudizio di legittimità occorre precisare che, per i ricorsi proposti entro il **30.06.2024**, le **note o conclusioni scritte** per le udienze con trattazione “figurata”, di cui agli artt. 94, comma 2, decreto legislativo Cartabia cit. e 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9 del D.L. 137/2020, **vanno depositati a mezzo pec mentre per i ricorsi depositati dopo tale data, ossia a decorrere dall'1.07.2024**, l'**art. 611 c.p.p.** prevede ora che le (meglio, i difensori delle) **parti** possano “presentare” (presentazione che, quindi, sarà da qui a poco soltanto **telematica**) **motivi nuovi e memorie anche di replica** che, dunque, per tutto il **2026** potranno essere depositate con il **TRIPLIO BINARIO** e poi soltanto telematicamente;
- [Procura generale presso la Corte di Cassazione](#);

**ma, in queste ipotesi (come anticipato), a CONDIZIONE che intervenga un provvedimento del DGSIA che ne attesti la funzionalità.**

IN OGNI CASO, **SINO AL 31.12.2026**, PER I SUDETTI DEPOSITI (e per questi ultimi, alle predette condizioni), **TRIPLIO BINARIO**.

Quindi, intervenendo il suddetto provvedimento, potranno essere depositati **anche sul portale** o comunque in regime di **triplo binario** per altri due anni, atti del tipo:

- memorie in *Cassazione* o note scritte per la trattazione “figurata” (che oramai, come visto, è la regola in tema di trattazione di udienza in *camera di consiglio* per i ricorsi depositati dal [primo luglio 2024](#));
- istanze al Magistrato o al *Tribunale di Sorveglianza*;
- etc.

\* \* \*

**Infine, a decorrere dall'1.01.2027, PORTALE OBBLIGATORIO anche per i depositi di soggetti abilitati interni ed esterni (avvocati etc.) inerenti o destinati a:**

- [Misure di prevenzione](#);
- [Fasi disciplinate da](#):

**Libro X (procedimenti di esecuzione)**: quindi, per l'**ordine di carcerazione, sospeso o meno**, che venga notificato dalla *Procura della Repubblica* o della *Procura Generale presso*

la Corte d'Appello (a seconda che il *titolo esecutivo*, ossia la sentenza di merito passata in giudicato, sia stata emessa dal Tribunale o dalla Corte di merito), potrà utilizzarsi il **portale** soltanto a decorrere dall'**1.01.2027**, con **raccomandazione**, per il futuro deposito ad opera dei **difensori**, di allegare una nuova nomina);

e

**Libro XI** (*rapporti giurisdizionali con autorità straniere*) del codice di procedura penale (art. 3, comma 8, decreto 217/2023 cit.).

**Tali depositi sono quindi ancora esclusi dal portale fino al 31.12.2026.**

\* \* \*

**RICAPITOLANDO**, dall'**1.01.2027** dovrebbe entrare in pieno regime il **deposito esclusivo con le modalità telematiche di cui all'art. 111-bis c.p.p.** e quindi l'**utilizzo obbligatorio del portale PDP per tutti i depositi penali**.

SI RACCOMANDA A TUTTI I COLLEGHI DI CONSULTARE COMUNQUE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PRIMA DI EFFETTUARE UN DEPOSITO IN QUANTO QUESTA GUIDA POTREBBE CONTENERE, ANCHE PER DISATTENZIONE, DEGLI ERRORI.

Buon lavoro e Buona Pasqua a tutti

Il Consigliere referente del procedimento telematico del COA di Lagonegro